

rau ogni volta che verranno ricercati. E controfacendo a questo ordini del pane caschino ipso facto nella medesima pena, o altro castigo benevoso alla Giustitia.

Et ciò li giurati tanto più invigilino che questi ordini vengano debitamente osservati, e quando sapessero de qualche trasgressione, lo denonzino fedelmente alla Giustitia, per provvedere alle cose necessarie, come appunto sono tenuti di fare in virtù del loro giuramento. Si dichiara che per espressa e gratiosa concessione dell'eccelsa Superiorità nostra di Bressanone, di tutte le pene e castighi occorrenti contro quelle trasgressioni, che li giurati darano denontia all'Officio, debba pervenire alli medemi giurati la quarta parte.

In quanto poi al pane che vien fatto da panetieri o pistori privati, fu stabilito che debba essere per costo<sup>2</sup> de un karantano, d'una onza e meza di più di quello dei osti, per diversi riguardi, come fu stabilito altre volte. E che venghino castigati li trasgressori, et applicato il castigo conforme li ordini fatti altre volte.

Et affinché il tutto venga tanto più osservato, e niun habbia a escusarsi d'ignoranza, fu concluso che li presenti ordini venghino per dimani pubblicati alla Pieve, presente il popullo, restando per altro li ordini antepassati in suo vigor, come da quelli appare. Concetti li soprascritti ordini, furono comunicati li medesimi al Procuratore della mag.ca Comunità messer Gioan de Freina, intervenendo a nome proprio e del suo compagno, assieme con li huomini delle Regole, a tal effeto comparsi. Doppò ritiratesi, disseron, ringratiare all'Officio e la mag.ca Banca delli buoni ordini stabilliti, pregando il mo to illustre sig. capitano che facci convenire li osti; et altrimenti invogli che venghino osservati, e castighi i contrafacienti. Pregando inoltre di dovere per pubblico proclama, strettamente prohibire che niuno ardisca tener pegno a figli di famiglia, né per frutti né per altro; meno di tener crapule, né trattenimenti con acqua vita, se non a gente de sua propria raggione, e non sottoposta a patria potestà, et non con disordine né in tempo di notte.

Item quelli e quelle che fanno pan a vender, non ardischino venderne a figli di famiglia, né portarne per le case, a vendere, ma venderlo solum in casa propria et su le Piazze sotto le previste pene.

## 22.1.1680

*Il capitano Calderon convoca in giudizio gli osti della valle per notificare gli ordini e le norme stabilite per loro.*

Actum Vigo in casa dell'Officio di Fassa li 22 gennario 1680. Havendo il molto illustre sig. capitano e vicario de Fass sig. Gio. Antonio Calderone fatto per hoggi convenire li hosti per intimarli di avvantaggio li ordini delli hosti, fatti e stabiliti, circa la tassa del vino e del pane, fatta dall'Offico e mag.ca Banca sotto li 16 dicembre 1689, e comparsi li sottoscritti, cioè Gio. Batta de Lorenz da Fontana, dona Dorotea moglie di Gioan Piero Pivel, ser Mauriz de Mauriz da Perra, Bernardt de Bernardt del medemo luogo, signor Michiel Bidemon daciale, ser Giacomo de Michiel Andrea Faber, e ser Giacomo fu Thomas Faber questi di Campitello e ser Simon Bidemon di Canazei. Alli qualli fu fatta di nuovo l'insinuatione delli detto ordini, e letti intelligibilmente, come sono scritti. Li quali risposeron, stante parte delli hosti della valle non sono comparsi, e qui si tratta d'interesse comune e di tutti, perciò non intendono rispondere sin che non siino tutti insieme.

Il molto illustre sig. capitano inerisse l'intimatione fattagli a quelli che sono presenti, salvo di far il medemo anco agli altri, con la prima occasione, dichiarandosi di procedere con il dovuto castigo contro li disobbedienti, che saranno trovati e trasgredire li ordini più detti; come

<sup>2</sup> Prezzo.

anco si riserva in evento circa la tassa del vino, se si sentono aggravati, di rimedierli da parte dell'Officio, in caso di ricorso. Se poi fra loro e li assenti osti che per oggi non sono comparsi, intendono convocarsi o presentare qualche cosa in scritto o in vozze, verranno udditi, e si seguirà quel la resolutione che per giustitia si deve. Sopra di ciò li detti hosti presenti si dolseron, che parte de sacerdoti qui della valle, esitano vino a loro commodo e beneplacito, sperando di non esser di dovere, nell'intentione gratiosa dell'ecceIsa Superiorità di Bressanone, che li hosti siino sottopsti alli ordini, e di dover pagare il daccio, et altri habbino l'utile senza aggravari, instando fermamente che l'Officio de' ciò ne dii parte onde si deve, acciò venga provvisto.

## 23.1.1680

*Dopo l'istituzione del tribunale criminale si presenta l'occasione di un delitto da giudicare e condannare alla pena capitale. Era stata arrestata Dorotea de Fosch moglie di Valentino Sottopera, accusata di furto, di adulterio e di tentato mariticidio. I Fassani sono terrorizzati: non si sentono all'altezza di un compito così pesante e ricorrono al Principe perché la donna delinquente venga giudicata e condannata a Bressanone.*

Actum Vigo in casa dell'Officio di Fassa li 23 gennario 1680. Avanti il molto illustre sig. Gio. Antonio Calderon capitano e vicario di Fassa e li sottoscritti hon.di giurati cioè de Vigo, Gio. Batta de Lorenz, Michiel de Nicolet. Soraga, Giacomo de Zullian, Francesco Thamion. Pozza, Gio. Batta de Rasum e Antonio de Freina. Pera, Gio. Batta d'Endrigo. Mazing, Gioan de Battel. Campitello Batta de Funé. Canazei, Michiel de Tone e Christofol de Valeruz.

Avanti ogni cosa fu presentato et intelligibilmente letto in lingua todesca e ittalina, a tutti li sprascritti giurati citati e comparsi, il gratioso mandato dell'eccelso consiglio secolare di Bressanone, rilasciato sotto li 14 del cadente gennaro, de special clement.mo mandato, de sua eccel.za ill.ma e rev.ma nostro Principe e signore clementissimo in materia di dovere, senza pregiudiciale conseguenza, incamminare e giudicare il processo fabbricato contro la retenta Dorotea da Fosch, moglie di Vallentin Sotpera per causa di furto, adulterio, et tentato mariticio, et anco in evento essequire qui nel luogo il castigo, per scaltrimento et esempio altrui, al fine espresso in detto gratioso mandato et impositione seriosa e clement.ma, che detti giurati insieme et in particolare, come rechiede il bisogno, e verranno comandati dalla Giustitia in virtù del loro giuramento et fedeltà dovuta all'alto detto nostro clement.mo Principe, e sotto pena della sua indignatione e disgratia, habbino a comparere, assistere alla giustitia e dare i loro voti e sentenza fedelmente e come rechiede il bisogno. Sopra ciò li prenominati giurati chiascheduno separatamente e tutti insieme d'una istessa vozze dissero, parergli cosa spaventosa e gravissima di dover, come poveri e semplici contadini, iddioti et inesperti di lettere, sottoporsi si fatto peso, di dover in ogni evento giudicare di cose, onde si tratta dell'istessa vita hummana. Tanto più che per lo addietro questa Banca o giurati, mai sono stati obligati a talle charicho. Tuttavia considerando il zello ardentissimo col quale il nostro clement.mo Prencipe e Padre, invigila di sradicare i vici, per mezzo di pubblico essemplio e di coltivare le virtù e timore necessario al buon governo, e per ovviare alle of-

fese di Iddio e del prossimo; come fedeli et obbedientissimi sudditi s'esibiscono in particolare et insieme, cioè verano comandati dalla Giustitia, di comparere e obbedire, et in caso dargli loro voti e sentenza come Iddio l'ispirerà, pregando humilissimamente l'Eccellenza Sua ill.ma e rev.ma, conforme clementissimamente si è esibesta di non trarli in alcuna iudicial consequenza, ma di mantenerli pres quelle essentioni lodevolmente godute per il passato, in simili casi, come in altro.

Et acciò detti giurati non patiscino imputatione dalla Comunità nè da altri, riservano di comunicare questo fatto alli Procuratori della mag.ca Comunità, affinché, mentre sperasse-ro di ottenere gratioso sollievo del sopra ben detto clement.mo comando per mezzo di humilissimo ricorso possino procurarlo. E coll'occasione che per altri interessi si trovano qui li Procuratori et huomini delle Regole deputati dalla mag.ca Comunità, ad istanza di detti giurati li fu comunicato il detto gratioso mandato, con aggiunta seria essortatione di renderne di ciò humilissime gratie, e di non demostarsi retrosi in cosa così necessaria.

Sopra del che li Procuratori della mag.ca Comunità, cioè messer Gioan de Giochin e messer Gio. Batta Foscho, assieme con li huomini delle Regole presenti, dimandarono a ritirarsi per abocarsi insieme e, dopo abocatisi, dimandarono dilatione di defferir le cose suddette alle Regole, per domenica prossima.

**28.1.1680**

*Supplica dei giurati della onoranda Bancha al Principe di Bressanone per venir sollevati da un compito per essi oltre modo gravoso del processo e della condanna a morte della detenuta Dorotea de Foscho.*

Actum Vigo in casa dell'Officiò di Fassa li 28 gennaio 1680.  
Avanti il molto illustre sig. capitano e vicario di Fassa, presente messer Gioan de Freina detto de Jochin procurator della Comunità, sono di nuovo convenuti li huomini delle Regole, cioè de Vigo Giacomo Polang,  
Soraga Giacomo Sotpera et Adam da Rochia,  
Pozza Gio. Batta Costazza,  
Pera Michiel de Zanet,  
Mazing Georgio Costazzer,  
Campitel Gio. Batta de Lazer,  
Canazei Jori Sotpera.

Sopra quello che fu portato avanti dal molto illustre sig. capitano e la hon.da Bancha, sotto li 22 spirante, ali huomini delle Regole, circa la giudicatura et essecutione del castigo eventuale da farsi della retenta Dorothea da Foscho, per statuir esempio, fu concluso da tutte le Regole che ringratiano humilissimamente il nostro clement.mo Principe che brama di statuir bon esempio e sradicare li vitii per comune utilità, che sono pronti di essere obbedienti e fedelissimi in tutte le occorenze, come sudditi fidelissimi e naturali; pregando però humilissima.te a non voler obligare questi sudditi, né i giurati alla giudicatura in occorenza che si trattasse di morte de huomini, per la notoria semplicità dei sudditi, non essendo quasi niuni capaci di leteratura alcuna, ma clementissimamente conservarci presso l'esentioni e osservanze passate. E se pure paresse all'eccellenza sua ill.ma, per il fine accennato comandare per una o due volte qualche dimostratione esemplare, in far giudicare et essequir nel luogo il processo e castigo demeritato; che almeno ciò non venga asserito a veruna pregiudicial consequenza; ma nell'avvenire sia osservato in simili casi il stille antico.

Et che in questo particular venga fatta una humil.ma supplica, in ogni milior forma.

**8.3.1680**

*Le pecore di Fassa sono condotte ai pascoli di Bolzano.*

Actum Vigo in casa dell'Officio di Fassa li 8 marzo 1680.  
Avanti il molto illustre sig. capitano e vicario, presenti li procuratori de Comun messe de Freina e messer Gio. Batta Foscho.

Sono comparsi li huomini delle Regole per tassar li Barchi et altre cose de Comun. Vigo, Christan del Monego da Fontana, Gioan de Bolchan e Batta de Mazel.  
Soraga, Batta de Rochia.  
Pozza, Giacomo Locatin, Gio. de Lorenz de Freina, Gio. de Stefen. Pera, Gio. de I Piaz, e Gio. Maria de Janes.  
Mazing, Sebastian de Cassan e Paul de Paul fu Jacom.  
Campitel, Batta de Lazer.  
Canazei, Christan Pedevilla, Antonio de Michel Sorapera, Christan de Toni, et Andre villa.

Congresso osservato per rattar le piegore conforme il solito.  
Segue il numero delle piegore de Regola in Regola.

Vigo	491,	Soraga	170,	Pozza	391,
Pera	212,	Mazing	287,	Campitel	309,
Canazei	316.	Summa	2176.		

Li affitti che si pagano in tutti 4 li Barchi sono agnelli 90, e 6 sterpe, le qualli sterpe no per due agnelli l'una et un agnel per il transito di Cornait, che così si ratta 103 ag qual agnel de Corneit si ratta sopra il barcho della Feraia. Tanto che vengono per ogn piegore 21 e ne avanzano 13.

- 1) Barcho della Stanga.  
Porta agnelli 22 e porta piegore 464: da Soraga 170, da Vigo 294.
  - 2) Barcho da Formié.  
Paga agnelli 32, sterpe2, porta fede 756: da Vigo 197, da Pozza 391, da Pera 170.
  - 3) Barcho della Ferraia.  
Paga agnelli 24, sterpe 2, porta fede 611: da Pera 42, da Mazing 287, da Campitel 28
  - 4) Barcho da Casa Nova.  
Paga agnelli 12 sterpe2, porta piegore 342: da Campitel 26, da Canazei 316.
- In oltre fu concluso come l'anno passato seguì, che niun ardisca tener quà i suoi bestia bili ad affitar, meno tosarli, nè in tutto, né in parte, de bestiami habili per affitar, sotto i troni 5 per cavo. E che li cavedolari habbino a darne la denontia fedelmente; si come cavedolari de ogni Barcho.

Gio. Andrea Massa

**15.3.1680**

*Quelli di Altenburg e Appiano se i Fassani non contribuiscono a pagare i di arginatura dei fiumi, minacciano di non permettere più il pascolo.*

Actum Vigo in casa dell'Officio di Fassa li 15 marzo 1680. Avanti il molto illustre si Antonio Calderon capitano e vicario di Fassa, presenti li hon.di Procuratori de Co messer Gioan de Freina e messer Gio. Batta Foscher.  
Sono di nuovo convenuti li huomini delle Regole, cioè